

Ora ciò non pare sia esatto.

L'orario delle poste precede, sempre, l'orario degli uffici delle cancellerie; e, lungi di trovarsi in disaccordo, si trovano d'accordo: perchè, in generale, gli uffici delle poste si aprono alle 8, e gli uffici di cancelleria, in generale, non si aprono prima delle 10 o delle 11. Quindi, benissimo si può eseguire il deposito negli uffici di posta, e si ha il tempo di portare in quelli di cancelleria la quietanza della somma depositata.

In ogni modo, questo capovero dell'articolo 7 farà riprodurre quei tali inconvenienti che furono deplorati, nello stato della legislazione precedente.

Vero, verissimo che, nell'articolo 7, la Commissione ha fatto uso della parola *possono* e non dell'altra *debbono*; ma sarà molto facile che questa parola, in pratica, possa mutarsi in *debbono*. I cancellieri possono inculcare alle parti di far piuttosto i depositi in cancelleria, anzi che alla posta, e noi ritorneremo, con un colpo di penna, a quello stato di cose, molto deplorato, quando tutti i depositi si facevano in cancelleria. La Commissione ricorderà che molti erano gli inconvenienti ed anche le cattive azioni. Infatti, dei depositi che si facevano in cancelleria, i cancellieri si servivano per uso proprio; e non mancarono cancellieri che vennero destituiti e sottoposti a processo.

Finisco. L'ultimo capovero dell'articolo 7 è, a parer mio, un regresso; esso darà occasione a quegli inconvenienti a cui davano occasione disposizioni somiglianti; esso è in contraddizione col principio codificato nella prima parte dell'articolo; nè il *possono* basta a dileguare i miei dubbi, e la ragione espressa dal relatore, come unica, per sostenere la codificazione dell'ultimo capovero dell'articolo 7, non è per nulla esatta, e quindi ritengo che esso possa essere eliminato.

Giolitti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti. Desidero un chiarimento dal relatore.

Non so se si tratti di semplice errore di stampa; ma, nell'articolo si dice che i depositi che devono esser fatti presso le cancellerie giudiziarie, possono esser fatti anche presso le Casse *di risparmio e postali*.

Ora, io domando alla Commissione: l'inciso riguarda soltanto le Casse di risparmio postali, o riguarda le Casse di risparmio e quelle postali?

Cibrario, relatore. Le Casse di risparmio postali soltanto.

Giolitti. Allora, correggano la dizione dell'articolo.

Cibrario, relatore. L'onorevole Pugliese ha toccato un tasto che la Commissione aveva già avvertito, come risulta dalla relazione. Sarebbe, infatti, desiderabile che, in una riforma degli organici delle Casse di risparmio postali e delle Casse di depositi e prestiti, fosse stabilito che esse potessero essere aperte di buon mattino. Ma ora che cosa avviene praticamente negli incanti giudiziari? Avviene che le parti aspettano l'ultimo momento, la mattina stessa dell'incanto per fare il deposito. La disposizione proposta nel disegno di legge ministeriale era ottima nei suoi fini, e sarebbe desiderabile che si potesse applicarla subito, ma, nella pratica, con le consuetudini dei nostri tribunali, con le abitudini dei nostri procuratori sarebbe di grande inciampo al sollecito disbrigo degli affari e alla comodità di coloro che vogliono concorrere agli incanti il togliere quel temperamento proposto dalla Commissione. Non credo che l'onorevole Pugliese, dopo queste spiegazioni, vorrà proporre la soppressione dell'ultimo capovero dell'articolo. Ad ogni modo la Commissione, ritenendo di aver interpretato i bisogni del Fôro, mantiene la sua proposta.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha osservato giustamente che, nell'articolo, dove si parla delle Casse di risparmio postali, deve essere soppressa l'*e* tra le parole *di risparmio e postali*.

L'onorevole Marinuzzi ha facoltà di parlare.

Marinuzzi. Desidererei uno schiarimento dall'onorevole relatore. Faccio una osservazione modestissima. La Commissione ha modificato l'articolo ministeriale stabilendo, in via d'eccezione, che i depositi per concorrere agli incanti possono farsi direttamente presso la cancelleria del tribunale. Ora ciò non fa nè caldo, nè freddo e non è il momento di appassionarsi per questa questione.

Però vorrei che questa eccezione, che si stabilisce nella legge per garantire l'interesse pecuniario dei licitatori agli incanti, i quali hanno così l'agevolezza di fare più presto e più facilmente il loro deposito, fosse estesa anche ai depositi riguardanti le cauzioni di libertà provvisoria; poichè, in questo